



COMUNE DI PECCIOLI



Regione Toscana



BANDO PER L'EROGAZIONE DI UN **CONTRIBUTO STRAORDINARIO** PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 (**POR-FSE 2014-2020**)

Visti:

- La delibera della Giunta Regionale Toscana n.402 del 30/03/2020 concernente criteri e procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse regionali e delle risorse stanziare autonomamente dai Comuni;
- Il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.20130 del 09/12/2020 avente come oggetto "POR FSE 2014-2020 Asse B Approvazione Avviso pubblico azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19" e il relativo allegato A;

Considerato

- Che la società della Salute dell'Alta Val di Cecina Valdera in qualità di ambito territoriale di riferimento di cui il Comune di Peccioli fa parte, ha presentato un progetto a valere sull'Avviso pubblico "Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19", finanziato sul POR FSE 2014-2020 – Asse B "Inclusione sociale e lotta alla povertà" e approvato col suddetto decreto RT n.20130/2020
- Che il progetto è stato ammesso a finanziamento con decreto RT n.21750 del 30/12/2020
- Che con determinazione n.33 del 03/06/2021 della Società della Salute dell'Alta Val di Cecina Valdera è stata assegnata al Comune di Peccioli la somma di € 33.264,41

In attuazione della determinazione dirigenziale n. ---- del -----

SI RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 31 luglio 2021 sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'erogazione di un contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando

Sono ammessi al contributo soltanto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti minimi:

1. Essere cittadino/a italiano di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente bando anche i/le cittadini/e di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;



COMUNE DI PECCIOLI

2. Essere residenti nel Comune di Peccioli nell'immobile in riferimento al quale si richiede il contributo;
3. essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo di un alloggio di proprietà privata (con esclusione delle categorie catastali: A1 – abitazione di tipo signorile, A8 ville e A9 palazzi con pregi artistici e signorili) o pubblica (con esclusione degli alloggi ERP disciplinati dalla L.R.T 2/2019), adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune di Peccioli, regolarmente registrato;
4. Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50Km dal Comune di Peccioli. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art.12 comma 8 della L.R. 2/2019;
5. Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta valore immobili all'estero)

Le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
 - Coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - Alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
 - Alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 cpc;
6. Valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
7. Non superamento del limite di 40.000,00euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 4 e 6;
8. Il richiedente deve essere in possesso dell'attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), in corso di validità al momento della presentazione della domanda e che non presenti difformità e/o omissioni e dalla quale risulti un valore ISE(indicatore situazione economica), calcolato ai sensi del DPCM n.159 del 05/12/2013 e ss.mm.ii., non superiore a 28.770,41 euro e un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 16.500,00euro.
9. Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi



COMUNE DI PECCIOLI

10. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Art. 2 – Documentazione richiesta

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n.445/2000 ss.mm.ii.
2. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
 1. Copia del permesso di soggiorno in corso di validità del/la richiedente oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;
 2. Copia integrale del contratto di affitto in corso di validità ed in regola con la registrazione;
 3. In caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero è necessario dichiarare la propria situazione patrimoniale immobiliare ed allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in un delle condizioni previste dall'art.1 punto 5).
 4. In caso di valore ISE risultante dall'attestazione ISEE pari a zero oppure di importo inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario dichiarare nella domanda di partecipazione la propria fonte di sostentamento economico che consente di pagare il canone di locazione.
Nel caso in cui il/la richiedente riceva aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) deve indicare nella domanda il codice fiscale del soggetto che presta aiuto economico e la quantificazione economica dell'aiuto prestato e copia del documento di identità del soggetto che aiuta la persona fisica
5. **Ricevute** attestanti il pagamento del canone di locazione per i **primi sei mesi dell'anno 2021**

Art.3 – Soggetti richiedenti

1. La domanda di partecipazione al presente bando è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.
2. Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda di partecipazione

Art.4 – Cumulabilità con altri contributi

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art.11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.

Gli ammessi al presente Avviso potranno presentare domanda anche per il bando contributo affitto 2021. La somma erogata quale misura straordinaria ai sensi del presente Avviso verrà sottratta dall'importo spettante in base al Bando contributo affitto 2021.



COMUNE DI PECCIOLI

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda

Il contributo deve essere richiesto da uno degli intestatari del contratto di locazione, appartenente al nucleo familiare residente nell'alloggio, utilizzando il modulo di domanda di partecipazione al bando, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato A) appositamente predisposto dal Comune di Peccioli, che dovrà essere debitamente sottoscritto e dallo stesso dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti dal bando. Il suddetto modulo, il presente e gli altri documenti possono essere ritirati presso il Comune di Peccioli U.O. Promozione Sociale, oppure scaricati dal sito internet del Comune www.comune.peccioli.gov.it.

La domanda dovrà pervenire all'Ufficio protocollo del comune di Peccioli entro e non oltre il **28 luglio 2021 ore 13:00**, secondo una delle seguenti modalità:

- ✓ Mano
- ✓ Mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo comune.peccioli@postacert.toscana.it
- ✓ Per posta a mezzo RACCOMANDATA A/R al seguente indirizzo: Comune di Peccioli, piazza del popolo 1- 56037 PECCIOLI. In tal caso farà fede la data del timbro di **ARRIVO**.

A PENA DI ESCLUSIONE, le domande redatte sul modello predisposto (Allegato A), debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, e presentate entro il termine di scadenza del bando.

Art. 6 – Entità del contributo

I contributi di cui al presente bando sono erogati, nei limiti della dotazione finanziaria, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva con il seguente ordine di priorità:

- Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B

L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuale sul valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE 2021. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato al netto degli oneri accessori.

Il contributo teorico è così calcolato:

- a) Per i nuclei con valore ISE inferiore a due pensioni minime INPS (Fascia A), il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3000,00;
- b) Per i nuclei con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime INPS (fascia B), il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 24% per un importo massimo arrotondato di euro 2325,00

La collocazione nella graduatoria definitiva non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo ad integrazione della locazione.

Art. 7 – Criteri per la formazione della graduatoria

L'ufficio preposto provvede all'istruttoria delle domande effettuando i controlli inerenti alla veridicità di quanto autocertificato, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati in graduatoria in ordine decrescente in base alla percentuale di incidenza del canone annuo sul valore ISE risultante dall'attestazione ISEE 2021.

I soggetti ammessi in graduatoria definitiva verranno suddivisi nelle seguenti fasce:

FASCIA "A" : valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2020 (pari a € 13.391,82); incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%



COMUNE DI PECCIOLI

FASCIA "B" : Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2020 (pari a € 13.391,82 e l'importo di € 28.770,41; incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%)

Verranno esclusi i nuclei in fascia A con un'incidenza inferiore al 14% e i nuclei in fascia B con un'incidenza inferiore al 24%.

Art. 8 – Approvazione della graduatoria

Un elenco provvisorio dei nuclei ammessi e di quelli esclusi verrà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio e sul sito del Comune.

Sarà possibile presentare opposizione all'elenco provvisorio delle ammissioni e delle esclusioni per un periodo di dieci giorni consecutivi a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'elenco provvisorio compilando l'apposito modulo. Una volta terminata la fase istruttoria, la graduatoria definitiva degli esclusi e degli ammessi verrà pubblicata all'albo pretorio e sul sito del Comune.

Il Comune non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti: i provvedimenti relativi alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all'Albo Pretorio online e sulla pagina istituzionale del Comune ne verrà data notizia. La graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy.

Art.9 – Modalità di pagamento

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziare sul fondo POR FSE 2014-2020 secondo l'ordine della graduatoria definitiva entro il 31/12/2021. Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di locazione per i primi sei mesi del 2021. La liquidazione viene effettuata in un'unica soluzione.

Il contributo verrà liquidato tramite pagamento sulle coordinate IBAN esclusivamente di conto corrente bancario o postale.

I pagamenti del canone di locazione devono obbligatoriamente essere effettuati da un componente del nucleo familiare, anche diverso dallo stesso soggetto richiedente ma con esso residente.

Verranno ammesse solo le seguenti tipologie di ricevute ai fini dell'erogazione del contributo:

- Ricevuta fiscale mensile con marca da bollo da due euro contenente i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento; importo canone, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile
- Ricevuta fiscale unica con marca da bollo di due euro contenente i medesimi dati indicati al punto precedente;
- Dichiarazione del proprietario dell'immobile locato con marca da bollo di due euro relativa al pagamento del canone di locazione riferita ai primi sei mesi del 2021 con allegato documento di identità
- Ricevuta di bonifico, anche on line, contenente i medesimi dati previsti per le ricevute fiscali sopraindicate

Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti ad erogare il contributo a tutti i nuclei presenti in graduatoria definitiva, si ricorda che sarà comunque possibile partecipare al Bando Contributo Affitto 2021.

Art. 10 - Controlli

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono effettuati idonei controlli, secondo le leggi vigenti, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.



COMUNE DI PECCIOLI

Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e le somme indebitamente percepite sono recuperate dall'Amministrazione Comunale.

Art.11 – Iscrizione Fondo Sociale Europeo

Per l'effettiva erogazione del beneficio, è obbligatorio compilare anche la domanda di iscrizione al Fondo Sociale Europeo unitamente alla domanda di partecipazione al presente avviso. I campi sono obbligatori e la loro mancata compilazione comporterà l'impossibilità di inviare la domanda di partecipazione e quindi la conseguente erogazione del contributo in oggetto.

Art. 12 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla L.431/98, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07.06.1999, ed infine alla Deliberazione della G.R.T. n.402 del 30/03/2020.

Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati personali forniti comunque acquisiti è esclusivamente finalizzato all'erogazione dei contributi ad integrazione canoni di locazione.

Il trattamento dei dati avverrà presso i competenti uffici del Comune di Peccioli con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi (Regione Toscana, INPS e Guardia di Finanza). Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7, 8 e 9 D. Lgs. n.196/2003, e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è il Comune di Peccioli P.zza del Popolo 1 – 56037 Peccioli (PI) - Tel. (+39) 0587 67261 il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la società Digitech Srl che ha indicato quale incaricato per tale funzione Igor Rossi e-mail: gdpr@digitech-group.com con decreto del sindaco n.10 del 21.06.2018).

L'informativa completa è pubblicata sul sito del comune di Peccioli e consultabile all'indirizzo: <http://www.comune.peccioli.pi.it/protezione-dati-personali.html>

Peccioli, Giugno 2021

Il Responsabile
f.to Dott. Maurizio Salvini